



## **Decreto Dirigenziale n. 78 del 26/06/2013**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT.: VOLTURA DEL D.D. N. 176 DEL 06/11/2009 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLA DITTA SELLITTI ANNA ALLA DITTA T.N.T. GALLUCCI LAVORAZIONE PELLI S.C. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI (INCHIODATRICE). SEDE: VIA PANORAMICA TURCI - LOC.TA' BUSSOLA DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 176 del 06/11/2009 la ditta “Sellitti Anna” con sede produttiva alla via Panoramica Turci – loc.tà Bussola del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata in via definitiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. ed int. alle emissioni in atmosfera, per l’attività produttiva di lavorazione delle pelli (inchiodatrice);

CHE con nota prot. n. 307370 del 02/05/2013 sono state acquisite:

- a) la richiesta del sig. Gallucci Tobia in qualità di titolare della ditta “T.N.T. Gallucci Lavorazione Pelli s.c.” tesa ad ottenere la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n. 176 del 06/11/2009 dalla ditta “Sellitti Anna” alla ditta “T.N.T. Gallucci Lavorazione Pelli s.c.” e contestualmente la rinuncia a proseguire l’attività da parte della ditta “Sellitti Anna”;
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta “T.N.T. Gallucci Lavorazione Pelli s.c.” attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato;
- c) copia dell’atto di subentro a seguito di locazione commerciale (registrato ad Avellino il 16/04/2013 al n. 1988)

### CONSIDERATO:

CHE in attuazione dell’art. 7 Legge 24 aprile 1998 n. 127, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995/1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da pubblici uffici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004 (ove, tra l’altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), non risulta assolto, per i controlli da effettuarsi dall’ARPAC ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004;

CHE per effetto della nota del Dirigente di Settore trasmessa con prot. n. 763113 del 10/10/2011 al competente Dipartimento Provinciale ARPAC, sarà quest’ultimo a fissare gli importi dovuti, all’atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti.

CHE la ditta “T.N.T. Gallucci Lavorazione Pelli s.c” subentra alla ditta “Sellitti Anna” nell’esercizio dell’attività di lavorazione delle pelli (inchiodatrice) svolta in via Panoramica Turci – loc.tà Bussola (foglio n. 2 particella n. 1460) del Comune di Solofra (AV).

### RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta “T.N.T. Gallucci Lavorazione Pelli s.c” la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 176 del 06/11/2009.

### VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e succ. modd. ed intt.;
2. la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
3. la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
4. la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
5. il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modd. ed intt.;
6. il Decreto Dirigenziale n. 176 del 06/11/2009;
7. la D.G.R. n. 92 del 22/04/2013;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

## DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 176 del 06/11/2009 dalla ditta "Sellitti Anna" in favore della ditta "T.N.T. Gallucci Lavorazione Pelli s.c" subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati con validità temporale prevista dal contratto di locazione (salvo proroghe); qualora la locazione dovesse terminare prima della scadenza indicata prevista nell'originario D.D. n. 176/2009 (6.11.2024), la gestione e la titolarità dell'impianto, con i dovuti adempimenti, ritornano in capo al proprietario, salvo diversa comunicazione;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 176 del 06/11/2009;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
  - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992;
  - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
  - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
  - e) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data prevista nel D.D. n. 176 del 06/11/2009 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
  - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
    - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
    - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
    - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
  - g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
  - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
  - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
  - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 7) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;

- 8) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
- 9) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di notificare il presente provvedimento in favore della ditta "T.N.T. Gallucci Lavorazione Pelli s.c" ubicata in via Panoramica Turci – loc.tà Bussola (foglio n. 2 particella n. 1460) del Comune di Solofra (AV);
- 11) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 12) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim  
(Dr.Antonello Barretta)